



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n.5294/2026

VISTO il provvedimento prot. n. 1630 del 20/08/2026 con il quale la Provincia di Arezzo, su istanza della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DIPARTIMENTO TERRITORIALE DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - UFFICIO SPORT, ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica su strada, organizzata dalla **A.S.D. CICLISTICA FIGLINESE**, con sede in Figline e Incisa Valdarno (Firenze), denominata **"1° MINI GIRO DEL VALDARNO 2026"** – ID GARA 182712 - categoria **ESORDIENTI 1°/2° ANNO** in programma nel giorno 13 SETTEMBRE 2026, con ritrovo e partenza dei concorrenti alle ore 9,00 da Figline e Incisa Valdarno (FI) e con arrivo previsto nello stesso luogo di partenza alle ore 10,30 circa;

VISTI il programma dell'evento ed il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti prevalentemente nel territorio provinciale di Firenze e parzialmente in quello di Arezzo, nello specifico nel territorio dei Comuni di CASTELFRANCO PIANDISCO' e SAN GIOVANNI VALDARNO;

VISTO l'atto dirigenziale n. 2641 del 23/08/2026 con il quale la Città Metropolitana di Firenze ha autorizzato per il giorno 13 settembre 2026 lo svolgimento della predetta gara ciclistica;

VISTO l'art. 22 della Legge Regionale 87 del 10/12/1998, come modificato dalla L.R. n. 16 del 3/03/2023, con la quale la Regione Toscana delega le proprie competenze derivanti dall'art. 9 del D. lgs. N. 285/1992 e successive modifiche, alle Province e attribuisce la competenza al rilascio dell'atto autorizzativo alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, prot. n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28 gennaio 2021, prot. n. 300/A/3572/116/1 del 20 aprile 2021 e prot. n. 300/STRAD/5784.U del 15 febbraio 2023;

LETTA, in particolare, la circolare emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 dell'8 maggio 2025, avente ad oggetto Legge 9 aprile 2025, n. 58 recante *"Modifiche all'art. 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada"*;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 9 aprile 2025, n. 58, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 81979 del 9/12/2025 con il quale il Prefetto di Arezzo ha conferito al Viceprefetto dott.ssa Lourdes Concetta Cavaccini la reggenza dell'Area III "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio" che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e del D.M. 13 maggio 2014;

ORDINA

Al fine di garantire l'incolumità del pubblico e dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, il **giorno 13 settembre 2026** è disposta nell'ambito di questa provincia la **sospensione temporanea della circolazione stradale** di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica sopraindicata e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
- è fatto inoltre obbligo di rispettare ogni ulteriore prescrizione contenuta nel provvedimento di autorizzazione della Città Metropolitana di Firenze, richiamato in premessa, che costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante della presente ordinanza.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dal personale opportunamente abilitato ed attrezzato secondo le modalità previste dal disciplinare approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 n. 29 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, modificato ed integrato dal Decreto 19.12.2007 (G.U. n. 56 del 6 marzo 2008) nonché ulteriormente modificato con provvedimenti dirigenziali del 27 febbraio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 85 dell'11 aprile 2012, e del 30 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 19 giugno 2019;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

La Provincia di Arezzo e i Comuni interessati dalla manifestazione vorranno pubblicare la presente ordinanza sui rispettivi albi pretori *on-line*.

Il presente atto viene altresì pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Arezzo alla voce "Eventi Su Aree Pubbliche".

Arezzo, 03 settembre 2026

IL VICEPREFETTO

Loures Concetta Cavaccini